



Originale

LA GIUNTA COMUNALE

CITTA' DI BENE VAGIENNA

PROVINCIA DI CUNEO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 44

OGGETTO:

APPROVAZIONE REGOLAMENTO INCENTIVI OBIETTIVI SETTORE ENTRATE.

L'anno **duemiladiciannove** addì **uno** del mese di **aprile** alle ore ventuno e minuti venti nella solita sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita, la Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. AMBROGIO Claudio - Sindaco	Sì
2. DOGLIANI Rosaria - Vicesindaco	Sì
3. BECCARIA Damiano - Assessore	No
4. MARENGO Mattia - Assessore	Sì
5. GIACCARDI Flavia - Assessore	Sì
Totale Presenti: 4 Totale Assenti: 1	

Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale BURGIO Dott. Vito Mario il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

PREMESSO CHE:

- l'art. 1 - comma 1091 della Legge n. 145 del 30/12/2018 dispone quanto segue: *"Ferme restando le facoltà di regolamentazione del tributo di cui all'art. 52 del D.Lgs. 15/12/1997 n. 446, i comuni che hanno approvato il bilancio di previsione ed il rendiconto entro i termini stabiliti dal testo unico di cui al D.Lgs. 19/8/2000 n.267, possono, con proprio regolamento, prevedere che il maggiore gettito accertato e riscosso, relativo agli accertamenti dell'imposta municipale propria e della TARI, nell'esercizio fiscale precedente a quello di riferimento risultante dal conto consuntivo approvato, nella misura massima del 5 per cento, sia destinato, limitatamente all'anno di riferimento, al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate e al trattamento accessorio del personale dipendente, anche di qualifica dirigenziale, in deroga al limite di cui all'art. 23, comma 2, del D.Lgs. 25/5/2017 n. 75. La quota destinata al trattamento economico accessorio, al lordo degli oneri riflessi e dell'IRAP a carico dell'amministrazione, è attribuita, mediante contrattazione integrativa, al personale impiegato nel raggiungimento degli obiettivi del settore entrate, anche con riferimento alle attività connesse alla partecipazione del comune all'accertamento dei tributi erariali e dei contributi sociali non corrisposti, in applicazione dell'art. 1 del D.L. 30 settembre 2005 n. 203, convertito, con modificazioni, dalla L. 2/12/2005 n. 248. Il beneficio attribuito non può superare il 15 per cento del trattamento tabellare annuo lordo individuale. La presente disposizione non si applica qualora il servizio di accertamento sia affidato in concessione"*;
- il Comune è da tempo impiegato in azioni tese a migliorare il tasso di riscossione delle proprie entrate, non solo tributarie, ed il nuovo strumento di incentivazione può contribuire all'attuazione di ulteriori obiettivi di miglioramento della gestione e del tasso di realizzo delle entrate proprie, anche alla luce del difficile quadro economico e delle problematiche, anche normative, che investono la materia dei tributi comunali e della riscossione, con riferimento anche alla riscossione coattiva;

VISTA la nota di approfondimento IFEL del 28/2/219, unitamente agli schemi tipo di Regolamento e di Delibera, con la quale si fornisce una lettura della disposizione sopra riportata coerente con l'obiettivo di migliorare la gestione delle entrate comunali e la relativa riscossione;

CONSIDERATO CHE la delegazione trattante di parte pubblica e le organizzazioni sindacali di categoria hanno condiviso il testo di Regolamento incentivi gestione entrate, ed in particolar modo i criteri di alimentazione e riparto del fondo incentivante, come risulta da specifico verbale sottoscritto dalle parti;

CONSIDERATO altresì che il Regolamento incentivi gestione entrate rientra nella categoria dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, di competenza della Giunta Comunale, per quanto disposto dall'art. 48 - comma 3 del D.Lgs. n. 267 del 2000, mentre spetta al Consiglio Comunale l'approvazione dei regolamenti per l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, materia questa estranea al Regolamento incentivi gestione entrate;

VISTO lo schema di proposta che si allega al presente verbale di deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

ACQUISITI i pareri favorevoli da parte dei Responsabili dei Servizi, espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, sulla regolarità tecnico-amministrativa e contabile del presente provvedimento;

CON votazione unanime favorevole, legalmente espressa;

DELIBERA

01) Di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, il Regolamento "Incentivi Entrate" di cui all'art. 1 - comma 1091 della Legge n. 145 del 2018.

02) Successivamente la Giunta Comunale, stante l'urgenza, con votazione unanime favorevole, delibera di dichiarare la presente deliberazione IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE, ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del D.Lgs.18.08.2000, n. 267.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente
AMBROGIO Claudio

Il Segretario Comunale
BURGIO Dott. Vito Mario

PARERI TECNICI
(Art.49 Legge 18\08\2000 - 1° comma)

UFFICIO SEGRETERIA
Si esprime parere FAVOREVOLE, in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa, sulla proposta di deliberazione in oggetto.
Lì 1/4/2019
Il Responsabile del Servizio
BURGIO Dott. Vito Mario

UFFICIO RAGIONERIA
Si esprime parere FAVOREVOLE, in ordine alla regolarità contabile, sulla proposta di deliberazione in oggetto.
Lì 1/4/2019
L'Istruttore
CANAPARO Rag. Valeria
Il Responsabile del Servizio
BURGIO Dott. Vito Mario

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione viene affissa all'albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal _____ al _____, come prescritto dall'art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18\08\2000, n.267.
Bene Vagienna, lì _____
Il Messo Comunale

DICHIARAZIONE DI PUBBLICAZIONE DIVENUTA ESECUTIVA
 Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134 - 3° comma del D.Lgs. n. 267/2000)
Il Segretario Comunale



Città di Bene Vagienna

Provincia di Cuneo

REGOLAMENTO INCENTIVI GESTIONE ENTRATE

(Articolo 1, comma 1091, legge 30 dicembre 2018, n. 145)

INDICE

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

Articolo 2 - Costituzione del fondo

Articolo 3 - Destinazione del fondo

Articolo 4 - Trattamento accessorio

Articolo 5 - Entrata in vigore

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento è adottato in attuazione dell'articolo 1, comma 1091, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, al fine di potenziare le risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate ed al fine di disciplinare le modalità di riconoscimento del trattamento accessorio del personale dipendente, anche di qualifica dirigenziale, impiegato nel raggiungimento degli obiettivi assegnati al settore Entrate.

Articolo 2 - Costituzione del fondo

1. Per il raggiungimento degli obiettivi previsti nell' articolo 1 del presente Regolamento è istituito apposito fondo incentivante.

2. Il fondo incentivante è alimentato dalle seguenti fonti di entrate riscosse nell'anno precedente a quelle di riferimento, così come risultanti dal conto consuntivo approvato:

a) il 5% delle riscossioni, ivi comprese quelle coattive, relative ad atti di accertamento Imu e Tari, indipendentemente dall'anno di notifica dei suddetti atti di accertamento, operati in toto dagli uffici comunali;

b) il 3% delle riscossioni, ivi comprese quelle coattive, relative ad atti di accertamento Imu e Tari notificati dall'ente col supporto di società esterne non concessionarie delle attività di accertamento;

c) il 2% delle riscossioni coattive tramite ingiunzioni di pagamento di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n.639, notificate direttamente dall'ente impositore con riferimento ad atti di accertamento Tari notificati dal Gestore dei Rifiuti;

3.L'eventuale modifica di tali percentuali potrà essere stabilita ogni anno dalla giunta entro i termini di approvazione del bilancio preventivo previsti dal comma 5 del presente articolo.

4.Non si procede all'istituzione del fondo di cui al comma 1 qualora il Comune nonabbia approvato nei termini indicati dal decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 il bilancio di previsione finanziario e il rendiconto di gestione.

5. Nel fondo di cui al comma 1 non sono inserite le sanzioni e gli interessi.

6. Ferme restando le modalità di alimentazione del fondo, in sede di predisposizione del bilancio di previsione si tiene conto delle riscossioni, da calcolarsi con le percentuali di cui al comma precedente, realizzate nell'anno precedente a quello in cui è predisposto il bilancio di previsione.

Articolo 3 - Destinazione del fondo

1. La ripartizione del fondo tra quota da destinare al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate e quota da destinare al riconoscimento del trattamento accessorio al personale dipendente è stabilita annualmente, in sede di predisposizione del bilancio di previsione e, per il primo anno di applicazione, in occasione della delibera di variazione dello stesso, su proposta del dirigente del settore Entrate, in considerazione delle effettive necessità di potenziamento delle risorse strumentali del settore Entrate.

Articolo 4 - Trattamento accessorio

1. Le risorse confluite nel fondo, al netto delle eventuali risorse necessarie al potenziamento delle risorse strumentali, sono ripartite tra il personale impiegato nel raggiungimento degli obiettivi del settore Entrate, privilegiando gli obiettivi di recupero dell'evasione dei tributi comunali e la partecipazione all'accertamento dell'evasione dei tributi erariali.

2. La quota del fondo destinata al trattamento economico accessorio si considera al lordo degli oneri riflessi e dell'IRAP a carico dell'amministrazione ed è erogata in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

3. La quota da attribuire ad ogni dipendente, compresi i dirigenti e gli incaricati di posizione organizzativa, non può superare il 15 per cento del trattamento tabellare annuo lordo di ciascun dipendente. .

4. Le quote da attribuire ad ogni dipendente sono quantificate sulla base della percentuale di apporto quali-quantitativo alla realizzazione degli obiettivi del settore Entrate e sono erogabili successivamente all'approvazione del consuntivo del piano della performance.

5. Eventuali quote del Fondo non utilizzate per il potenziamento delle risorse strumentali e non distribuite ai dipendenti, rappresentano economie di spesa dell'anno di riferimento e non possono essere riportate al successivo esercizio.

Articolo 5 - Entrata in vigore

1.Il presente Regolamento entra in vigore lo stesso giorno della sua approvazione,